

TI_GERICHTE 38.2022.88 vom 6. März 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-03-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2022.88

FR: TI_GERICHTE 38.2022.88 du 6 mars 2023

IT: TI_GERICHTE 38.2022.88 del 6 marzo 2023

Erwägungen

E. 25

cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TF anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l'egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5). L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell'8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158). La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005). Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti (ma che esistevano già al momento della decisione; pseudo-nova) rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4). Inoltre l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA; STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell'11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007). Mediante la riconsiderazione si corregge un'errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente un'errata constatazione derivante dall'apprezzamento dei fatti, e meglio "un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi " (cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr. DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche

sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti). Una decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti di cui all'art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole dubbio, o, in altre parole "Zweifellosigkeit bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine Unrichtigkeit - möglich" (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF 9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre 2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.; STF U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5 aprile 2016). In proposito cfr. pure la STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3. Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208. In proposito è in ogni caso utile rilevare che per determinare se una correzione è di importanza rilevante vanno esaminate le circostanze specifiche di ogni caso concreto, prendendo in considerazione anche il lasso di tempo intercorso dall'emanazione della decisione errata. Non esistono importi limite determinati e generali. Nel caso di prestazioni periodiche la rilevanza è praticamente sempre ammessa, mentre nelle prestazioni puntuali secondo la prassi il limite è posto a qualche centinaia di franchi (cfr. STF 8C_18/2017 del 4 maggio 2017 consid. 3.2.2.; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002; DTF 107 V 180.). Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 34 pag. 119; STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell'8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1). 2.3. I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI. Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto. Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se: " a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS; b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32); c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto; d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro." Secondo il cpv. 1 bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione. I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità. L'art. 32 cpv. 1 LADI prevede che: " Una perdita di lavoro è computabile se: a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda." Il cpv. 3 dell'art. 32 LADI stabilisce che; " Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore

di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell'esercizio." Al riguardo l'art. 51 OADI precisa quanto segue: " 1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno. 2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da: a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci; b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d'esercizio, compresi i combustibili; c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d'accesso; d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell'approvvigionamento energetico; e. danni causati da forze naturali. 3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile. 4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un'assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l'assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale." La clausola relativa ai casi di rigore secondo l'art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più difficile o impossibile l'attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali. L'elenco di cui all'art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3). L'art. 33 LADI enuncia: " (...) 1 Una perdita di lavoro non è computabile: a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell'esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro; b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione; c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali; d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto remunerato secondo il contratto di lavoro; e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo oppure; f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui lavora l'assicurato. 2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile. 3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d'occupazione." Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto: " a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile; b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo; c. le persone che, come soci, compartecipanti finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda." L'art. 46b OADI stabilisce che la perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda (cpv. 1). Il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro (cpv. 2). Secondo l'art. 39 LADI la Cassa è competente per verificare l'adempimento dei presupposti secondo gli articoli 31 capoverso 3 e 32 capoverso 1 lettera b. 2.4. La controllabilità della perdita di lavoro di cui all'art. 31 cpv. 3 lett. a LADI è un requisito

fondamentale del diritto all'indennità che è dato oppure manca. Nella Prassi LADI ILR p.ti B30 segg. la Segreteria di Stato dell'economia (in seguito: SECO) ha stabilito che: " Perdita di lavoro non determinabile e tempo di lavoro non controllabile B30 Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto i lavoratori la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile. La perdita di lavoro non è determinabile se il tempo di lavoro normale non può essere stabilito in modo affidabile poiché il datore di lavoro e il lavoratore non hanno concluso alcun accordo contrattuale in relazione al tempo di lavoro da fornire. (...). B32 Non è sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle persone che esercitano la loro attività principalmente all'estero per conto di un'azienda con sede in Svizzera. ð Esempio Un dipendente di un'azienda con sede in Svizzera che lavora in Austria quale assistente tecnico per 3 mesi non ha diritto all'indennità per lavoro ridotto. (...). Rifiuto del diritto all'indennità in assenza di controllo del tempo di lavoro da parte dell'azienda B34 Affinché la perdita di lavoro e quindi le ore effettivamente prestate siano sufficientemente controllabili, è necessario che l'azienda disponga di un sistema di controllo delle ore di lavoro per tutti i lavoratori per i quali chiede l'IRL. Questo sistema di controllo (p. es. schede di timbratura, rapporti sulle ore) deve indicare quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese le eventuali ore in esubero, le ore perse per motivi economici nonché tutte le altre assenze quali vacanze, giorni di malattia, infortunio o servizio militare. L'Info-Service «Indennità per lavoro ridotto», la piattaforma di accesso ai servizi online (eServices: art. 83 cpv. 1bis lett. d LADI), il modulo 716.300 «Preannuncio di lavoro ridotto» e le decisioni del servizio cantonale rendono attenti i datori di lavoro sulla necessità di un sistema di controllo aziendale delle ore di lavoro." Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_322/2022 del

E. 30

gennaio 2023 consid.4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3. 2.5. Con sentenza 38.2021.78 del 7 marzo 2022, cresciuta in giudicato incontestata, questa Corte ha stabilito che a ragione la Cassa competente aveva chiesto la restituzione di indennità per lavoro ridotto versate a una società dal 26 marzo 2020 al mese di febbraio 2021, poiché il tempo di lavoro non era sufficientemente controllabile, dato che la ditta con sede in Svizzera occupava i lavoratori per i quali erano state chieste le ILR esclusivamente all'estero. Riguardo alla competenza della Cassa a richiedere la restituzione delle ILR, al consid. 2.5. è stato segnatamente sottolineato che la SECO è competente per l'emanazione della decisione di restituzione soltanto quando accerta una percezione indebita delle ILR in seguito a un controllo del datore di lavoro secondo l'art. 83a LADI. Unicamente se nel quadro di tali verifiche emerge il motivo di restituzione, la SECO adotta la decisione. Se, invece, l'obbligo di restituzione non viene scoperto nell'ambito di un controllo del datore di lavoro ordinato dalla SECO, bensì in altre circostanze, competente resta la Cassa (cfr. STF 8C_157/2019 dell'11 settembre 2019 consid. 8.2.). Al consid. 2.8. è stato, inoltre, rilevato: " 2.8. Il p.to B32 della Prassi LADI ILR prevede che non è sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle persone che

esercitano la loro attività principalmente all'estero per conto di un'azienda con sede in Svizzera (cfr. consid. 2.5.). Riguardo al presupposto relativo alla controllabilità del tempo di lavoro (cfr. art. 31 cpv. 3 lett. a LADI), va osservato che, come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.5.), la Sezione del lavoro e la Cassa competente, quando sono confrontate con una richiesta di indennità per lavoro ridotto, non devono - prima di riconoscere il relativo diritto, rispettivamente corrispondere le indennità - esaminare, tramite verifiche puntuali per ogni azienda interessata, l'adempimento dello stesso, anche per evitare di ritardare il processo di versamento delle prestazioni e quindi di aggravare le difficoltà delle aziende. In effetti è sufficiente che la SECO proceda, in un secondo tempo, a simili controlli nell'ambito della revisione o per sondaggio. Ad ogni modo la SECO, tramite l'ufficio di compensazione, deve poter controllare mediante prove a campione presso i datori di lavoro le indennità che hanno percepito per lavoro ridotto. È questo il principale strumento usato per contrastare gli abusi. In particolare tutte le segnalazioni d'abuso che la SECO riceve vengono verificate e fanno scattare controlli presso le imprese. Dai sistemi informatici dell'AD viene inoltre estratto un campione di imprese da controllare in loco. Inoltre durante la pandemia il Servizio di revisione della SECO ha impiegato tutte le risorse disponibili, oltre a risorse supplementari e al coinvolgimento di società di revisione esterne, per il controllo dei datori di lavoro e la lotta agli abusi (cfr. Parere del Consiglio federale del 26 agosto 2020 all'interpellanza 20.3881 "Lotta agli abusi nel campo del lavoro ridotto in seguito alle misure contro il coronavirus" del 19 giugno 2020 della Consigliera nazionale Gabriela Suter, Gruppo socialista Partito socialista svizzero;

<https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefft?AffairId=20203881> ; <https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2021.msg-id-83832.html>). Quando un'azienda con sede in Svizzera impiega il proprio personale presso terzi all'estero, i controlli presso la stessa da parte della SECO non consentono, però, di verificare in modo affidabile che non vi siano abusi, in quanto l'attività non è svolta in sede, bensì all'estero. Tutto ben considerato, pertanto, questa Corte ritiene che quanto predisposto dalla SECO al p.to B32 della Prassi LADI ILR sia conforme agli art. 31 cpv. 3 lett. a LADI e 46b OADI, nonché 83a LADI e 110 OADI. (...)" Il TCA, nella sentenza 38.2021.78 consid. 2.8., ha concluso che di conseguenza non è sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle persone che esercitano la loro attività principalmente all'estero per conto di un'azienda con sede in Svizzera a prescindere dal sistema di controllo delle ore di lavoro di cui dispone l'impresa stessa. Al riguardo cfr. pure STCA 38.2022.86 del 31 gennaio 2023 consid. 2.5.-2.6., non ancora cresciuta in giudicato, relativa alla restituzione di ILR percepite da aprile 2020 a febbraio 2021 ordinata a una società con sede in Svizzera e personale (ad eccezione del responsabile) attivo all'estero; MYRIAM MINNIG, CHRISTA KALBERMATTEN, Kurzarbeitsentschädigungen – Einen Prüfpunkt Wert?, in Expert Focus 12/2020 pag. 989, p.to 3.4.4 (" Im COVID-19-Regime nicht anspruchsberechtigt sind: - Personen, die vorwiegend im Ausland tätig sind, da ihr Arbeitsausfall nicht ausreichend kontrollierbar ist") . 2.6. Nella presente evenienza i dipendenti, _____ e _____, entrambi domiciliati in Italia, in provincia di Como, hanno iniziato a lavorare per la ricorrente, nel giugno 2017, rispettivamente nel febbraio 2018, con contratti di impiego di durata indeterminata. Il loro grado di occupazione è dell'80%, pari a 32 ore settimanali. _____ è stato assunto quale tecnico informatico per gestione e supporto tecnico, sviluppo applicazioni web, mantenimento domini e sviluppo dell'area tecnica ed assistenza alla clientela, mentre _____ in qualità di assistente informatico (cfr. doc. 645 – 652). Dalle decisioni del 16 marzo e del 31 maggio 2021 emesse dalla Sezione del

lavoro risulta che “(...) nel caso in esame, come si evince chiaramente dallo scritto del 03.03.2021 presentato dall’azienda, l’attività viene svolta in misura preponderante (ca. 90%) su territorio estero, principalmente in Italia” (cfr. doc. 656; 627; consid. 1.1.). In effetti il 3 marzo 2021 l’insorgente, nel “Preannuncio di lavoro ridotto Modulo comunicazioni”, ha precisato che “la nostra attività principale è svolta su suolo europeo” (cfr. doc. 643) e riguardo alle principali attività svolte, come pure alla loro localizzazione geografica (cfr. doc. 659), ha indicato: “ (...) 80% Lavori su imbarcazioni (90% in Italia - 10% in Europa) 15% Contratti assistenza tecnica (50% in Svizzera - 50% in Europa) 5% lavori su abitazioni (50% in Svizzera - 50% in Italia) (...)” (Doc. 644) Il 20 maggio 2021 la ricorrente, rispondendo alla Cassa che le chiedeva “(...) la % di lavoro negli ultimi 12 mesi svolti in Svizzera e all’estero con giustificativi e comprova” (cfr. doc. 640), ha asserito che “i nostri dipendenti, in considerazione dell’attuale pandemia di Covid e date le restrizioni nei movimenti e accesso alle strutture, attualmente lavorano prevalentemente dagli uffici di _____ o Tele lavoro, le informazioni che trova invece nel preannuncio sono quelle relative alle NORMALI situazioni lavorative dove i dipendenti oltre agli uffici si potevano muovere ed accedere ai vari cantieri e porti, oltre all’assistenza presso strutture (vedi ristoranti) che sono rimaste chiuse in tempo di pandemia” (cfr. doc. 619). Il 2 agosto 2021 la Cassa, tramite il proprio Caposervizio _____, ha interpellato la SECO al fine di sapere se fosse possibile riconoscere all’insorgente il dritto a ILR: “ Vi sottoponiamo il caso della società sopra menzionata la quale, dagli ulteriori accertamenti emersi dalla CCAD, impiega il proprio personale anche all'estero. Dal resoconto dei luoghi di attività lavorativa svolti dai propri dipendenti (vedasi mail del 21.06.2021 a GED – n.d.r. cfr. doc. 606-607) si constata come nel periodo antecedente alla pandemia le attività svolte all'estero ed in Svizzera si equivalevano. In sostanza, sembrerebbe, non fosse predominante il lavoro svolto all'estero, bensì era simile a quello svolto in territorio elvetico. Ora, in base alla prassi marginale B32, "Non è sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle persone che esercitano la loro attività principalmente all'estero per conto di un 'azienda con sede in Svizzera ”. Nel caso in esame non sembrerebbe possibile sostenere che l’attività lavorativa principale sia svolta all’estero, ma nemmeno in Svizzera. Alla luce di tutti gli elementi, è possibile riconoscere il diritto alle ILR? Ritenete necessario procedere ad una revisione della società? (...)” (Doc. 576-577) La SECO, il 19 agosto 2021, ha preso posizione come segue: “ (...) Siamo d’accordo con lei sul fatto che non si può più attribuire a una delle due attività lavorative (in Svizzera o all'estero) l'attributo di principale nel caso in cui esse si equivalgono. Tuttavia, non è possibile dedurre che il lavoro svolto in Svizzera sarebbe da considerarsi automaticamente come principale ipotizzando, ad esempio, una prevalenza delle attività lavorative in Svizzera con l'estremo rapporto del 51% contro il 49%. Il sopra citato esempio della Prassi LADI ILR B32 nega il diritto nonostante le attività lavorative estere ammontino a solo tre periodi di conteggio. È quindi palese che una qualunque valutazione a sfondo singolarmente quantitativo non può certo rappresentare l'unico strumento a disposizione degli uffici per valutare la concessione del diritto all'ILR, ma essa costituisce, di fatto, l'importante indicatore sul grado di rigore da applicare nella valutazione dei presupposti determinabilità e controllabilità nel concreto caso. In conclusione: a meno che la ditta in questione non disponga di un sistema preciso di registrazione dei tempi di lavoro, accurato e affidabile, ma soprattutto in grado di non lasciare spazio alcuno per dubbi e contestazioni rispetto ai richiesti e centrali presupposti determinabilità e controllabilità, il diritto all'ILR non può essere riconosciuto. Se il diritto all’ILR non viene riconosciuto, le informazioni contenute nella richiesta non rappresentano, a nostro avviso, elementi

sufficienti o necessari per procedere ad una revisione della società” (Doc. 55) Con decisione del 3 giugno 2022 la Cassa ha chiesto alla RI 1 la restituzione della somma di fr. 43'241.05 corrispondenti alle indennità per lavoro ridotto ricevute a torto nel periodo dal mese di marzo 2020 al mese di febbraio 2021, non sussistendo il diritto a ILR per i dipendenti di un'azienda con sede in Svizzera impiegati all'estero (cfr. doc. 183-184; consid. 1.6.). L'ordine di restituzione è stato confermato dalla decisione su opposizione del 28 ottobre 2022 (cfr. doc. C; consid. 1.8.). Nell'impugnativa la parte ricorrente ha contestato il modo di procedere dell'amministrazione. In ogni caso, tuttavia, la medesima, come già nell'opposizione (cfr. doc. D), da una parte, ha evidenziato di essere “attiva nel campo della gestione informatica legata soprattutto al mondo delle imbarcazioni e coloro che all'interno della ricorrente hanno percepito le indennità per lavoro ridotto, oggi oggetto di restituzione, prestano, gioco forza, la loro attività prevalentemente in zone costiere in cui le barche possono sostare, e in misura preponderante in Italia” (cfr. doc. I pag. 3 consid. 1.9.). Dall'altra, ha asserito che “le ragioni alla base dei preannunci per lavoro ridotto sono state correttamente e sempre indicate, e meglio, la Cassa era messa a conoscenza che la riduzione della mole di lavoro in capo ad RI 1 era da riferirsi alle restrizioni di movimento sul suolo europeo, e meglio come “l'emergenza sanitaria continua ad impedirci di muoverci liberamente nei territori europei e, inoltre, l'attività presso i porti e le marine è pressoché nulla, in quanto, molte delle imbarcazioni non hanno effettuato alcun movimento ...” (cfr. preannuncio del 26 agosto 2020) considerato che “La nostra attività principale è svolta sul suolo europeo e, in considerazione della situazione COVID, abbiamo parecchie restrizioni/regole alle quali sottostare. Inoltre tutti i clienti contattati sono in attesa dell'evoluzione pandemica mondiale e stanno così tenendo in sospeso gli ordinativi” ... circa la mole di lavoro indicato “80% lavori su imbarcazioni (90% in Italia e 10% in Europa)” (cfr. preannuncio del 16 agosto 2020)” (cfr. doc. I pag. 5). 2.7. In concreto, come visto poc'anzi, la ricorrente ha chiaramente affermato, nonostante da sue indicazioni del giugno 2021 non risultasse evidente la predominanza dell'attività all'estero (cfr. doc. 606-607; 576-577; consid. 2.6.), che i suoi dipendenti, a favore dei quali sono state chieste le indennità per lavoro ridotto, svolgono la loro attività di tecnici informatici prevalentemente nell'ambito del settore delle imbarcazioni soprattutto nelle zone costiere italiane (cfr. doc. 643-644; I; consid. 2.6.). Visto, quindi, che l'insorgente è un'azienda con sede in Svizzera che impiega personale che esercita la propria attività principalmente all'estero, il tempo di lavoro dei dipendenti della RI 1 non è sufficientemente controllabile (cfr. consid. 2.5.). In simili condizioni, occorre concludere che la ricorrente, nel periodo da marzo 2020 a febbraio 2021, non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto ex art. 31 cpv. 3 lett. a LADI. Non può, del resto, condurre a un giudizio diverso quanto asserito dall'insorgente, ossia che per il periodo in questione marzo 2020 - febbraio 2021 l'Italia, a seguito della diffusione del Covid-19, aveva adottato provvedimenti che limitavano gli spostamenti e impedivano a determinate categorie di lavoratori, tra queste il mondo delle imbarcazioni, di poter continuare la propria attività e in seguito di poter accedere ai servizi di trasporto nautico se non a condizioni estremamente ardue, come il divieto di contatto tra personale di bordo e utenti, che rendeva il turismo nautico di fatto impossibile (cfr. doc. I pag. 3-4; V; doc. E-H; consid. 1.9.; 1.11.). In effetti è vero che l'Alta Corte in una sentenza C 59/01 del 5 novembre 2001 - citata anche nella STF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 (concernente una Sagl attiva nel settore dell'edilizia, che aveva beneficiato di indennità per intemperie e alla quale, a seguito di un controllo della SECO, quest'ultima aveva ordinato la restituzione delle prestazioni percepite) a cui fa riferimento la ricorrente (cfr. doc. I pag. 4) -

relativa a un caso di diniego di ILR, per mancanza di un sistema di controllo del tempo di lavoro, a una ditta che per ordine dell'autorità ha dovuto interrompere la propria attività a causa di un rischio elevato di slavine dal 21 al 26 febbraio 1999 (solo dal 1° marzo 1999 era stata ripristinata l'erogazione della corrente elettrica e le strade avevano potuto essere ripercorse dal giorno successivo), ha stabilito che: " (...) Den Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung mit dem Hinweis auf das Fehlen der betrieblichen Arbeitskontrolle als formelles Beweiserfordernis zu verneinen, obwohl der vollständige Ausfall ohne weiteres ausgewiesen (Erw. 2a) und damit kontrollierbar im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. a AVIG ist, erweist sich als überspitzt formalistisch und ist somit unzulässig." È altrettanto vero, però, che in quel caso di specie non si trattava di un'azienda con dipendenti attivi principalmente all'estero, come peraltro nemmeno nella fattispecie giudicata con STF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022. Nel caso concreto, anche volendo ammettere che i tecnici informatici impiegati prevalentemente nel settore delle imbarcazioni in Italia, nei primi mesi della pandemia, non potessero più svolgere alcuna mansione (il traffico navale delle merci riguardanti beni essenziali non era in ogni caso completamente sospeso. Ad esempio il traffico marittimo lungo le coste e nei porti italiani per effetto del lockdown imposto dal Governo a inizio marzo 2020 si è dimezzato nei mesi di marzo e aprile 2020, ma non si è annullato; cfr. <https://www.shippingitaly.it/2020/05/04/limpatto-del-lockdown-sui-traffici-marittimi-in-italia-si-vede-anche-dallo-spazio/> ; anche dai decreti ministeriali dello Stato italiano prodotti dall'insorgente si evince che le limitazioni concernevano più che altro i servizi di crociera da parte delle navi passeggere, ma non il trasporto delle merci; doc. E-H), il lavoro all'estero ostacola di per sé verifiche efficaci al fine di ottenere elementi dirimenti per determinare se a ragione o meno l'impresa abbia ricevuto le ILR e quindi al fine di accertare eventuali abusi, per cui il tempo di lavoro - a prescindere dalla sussistenza o meno in concreto di una perdita di lavoro computabile ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LADI, ossia quando è dovuta a motivi economici ed è inevitabile, oppure giusta gli art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI, secondo cui le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno (casi di rigore; cfr. consid. 2.3.) - va comunque considerato non sufficientemente controllabile (cfr. all'art. 31 cpv. 3 lett. a LADI; consid. 2.5.; STCA 38.2021.78 del 7 marzo 2022 consid. 2.9.). La ricorrente, ad ogni modo, nella replica del 16 dicembre 2022, ha riconosciuto che "non dispone di un sistema di controllo sistematico per il calcolo delle ore perse dai propri lavoratori così come richiesto dalla prassi (...)" (cfr. doc. V pag. 2), conformemente a quanto già deciso da questa Corte in relazione al periodo marzo - ottobre 2021 con la sentenza 38.2022.14 dell'11 maggio 2022 consid. 2.15., cresciuta in giudicato incontestata (cfr. consid. 1.5.). 2.8. Non sono poi di alcun ausilio all'insorgente le sentenze menzionate nella replica (cfr. doc. V pag. 4). Sia la STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57 che la STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 non concernono aziende con sede in Svizzera e lavoratori alle proprie dipendenze attivi all'estero, bensì fattispecie ben differenti dalla presente. Più specificatamente con STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 l'Alta Corte ha confermato il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021. Il TF ha deciso che, a ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della Direttiva emessa dalla SECO "Aggiornamento

«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di lavoro era economica (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI) e da ricondurre alla pandemia. In particolare è stato ritenuto verosimile che i clienti anziani fossero meno numerosi per paura del contagio e il commercio dei parrucchieri per feste fosse crollato, come pure che la domanda di servizi che durante le misure di confinamento venivano effettuati dai clienti stessi (tinta, taglio con il rasoio) fosse diminuita. La nostra Massima Istanza ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia. Nella successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, la nostra Massima Istanza ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il danno. Il Tribunale federale ha evidenziato che, in prima battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni l’Alta Corte ha indicato che non era oggetto della lite la questione di sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.). Il Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per nuova decisione ai sensi dei considerandi. Il TF ha ritenuto corretto il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era da ascrivere alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19. Il Tribunale cantonale aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva una violazione dell’obbligo di ridurre il danno. Dall’altra, che in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia, rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità. Di conseguenza l’Autorità giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI. 2.9. Per quanto attiene in generale al principio della restituzione, giova sottolineare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l’assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l’indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell’ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., di cui è prevista la

pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese). Il fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla Cassa è influente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell'amministrazione ed è precisamente per permettere di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017 dell'11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1). Pertanto allo stadio attuale della causa (procedura di restituzione; cfr. consid. 1.6.; 1.8.; 2.1.) l'argomentazione della ricorrente circa il fatto di aver sempre messo a conoscenza la Cassa che la riduzione della mole di lavoro era da riferirsi alle restrizioni di movimento suo suolo europeo (cfr. doc. I pag. 2) si rivela influente. 2.10. Alla luce di quanto esposto ai considerandi precedenti risulta che la RI 1, nel periodo dal marzo 2020 al febbraio 2021, ha beneficiato a torto - tramite decisioni informali di attribuzione delle ILR - di indennità per lavoro ridotto a cui non aveva oggettivamente diritto ex art. 31 cpv. 3 lett. a LADI, siccome quale azienda con sede in Svizzera impiega personale per esercitare la propria attività all'estero (cfr. consid. 2.7.). Questa Corte ritiene, dunque, che nella presente fattispecie sia dato l'adempimento dell'art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA ("revisione e riconsiderazione") che sottende l'obbligo di restituzione (cfr. consid. 2.2.). Più precisamente nel caso in cui, come sostenuto dall'insorgente (cfr. dc. I pag. 5; doc. 176), la medesima abbia da sempre indicato all'amministrazione di svolgere la propria attività principale su suolo europeo, si tratterebbe di una riconsiderazione. Le decisioni informali di corresponsione delle ILR emesse a suo favore erano, infatti, manifestamente errate, visto che il principio secondo cui "non è sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle persone che esercitano la loro attività principalmente all'estero per conto di un'azienda con sede in Svizzera" figura al p.to B32 della Prassi LADI ILR, emessa dalla SECO, autorità di vigilanza sulle Casse (STF 8C_981/2010 del 23 agosto 2011; STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008; STFA C 68/01 del 3 luglio 2022) perlomeno dal gennaio 2014. Inoltre, contrariamente a quanto sembra far valere la ricorrente (cfr. doc. I pag. 5), la rettifica nel giugno 2022 dei conteggi emessi tra aprile 2020 e marzo 2021 (cfr. consid. 1.2.), risultava, con riferimento all'importo di fr. 43'241.05, corrispondenti alle ILR ricevute da marzo 2020 a febbraio 2021, di notevole importanza (cfr. consid. 2.2.). Qualora, per contro, l'amministrazione sia venuta a conoscenza in un secondo tempo che l'insorgente, tramite i propri dipendenti, è attiva all'estero, si sarebbe confrontati con una revisione, in quanto il fatto nuovo conduce a una conclusione giuridica differente rispetto alle decisioni informali iniziali (cfr. consid. 2.2.). A nulla di diverso può condurre la presa di posizione della SECO del 19 agosto 2021, la quale ha asserito che " se il diritto all'ILR non viene riconosciuto, le informazioni contenute nella richiesta non rappresentano, a nostro avviso, elementi sufficienti o necessari per procedere ad una revisione della società" (cfr. doc. 55; consid. 2.6.), in quanto fondata su una premessa errata. In effetti "le informazioni contenute nella richiesta" della Cassa del 2 agosto 2021 indicavano che sembrava che il lavoro svolto dai dipendenti della Sagl non fosse predominante rispetto a quello in territorio svizzero (cfr. doc. 576-577; consid. 2.6.). Come visto, l'insorgente, in particolare il 3 marzo 2021, nell'opposizione e nel ricorso, ha per contro dichiarato a chiare lettere di essere attiva prevalentemente all'estero (cfr. doc. 643-644; D; I; consid. 2.6.). Ne

conseguenze che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione delle prestazioni percepite indebitamente nei mesi da marzo 2020 a febbraio 2021. 2.11. L'insorgente ha chiesto implicitamente la tutela della propria buona fede ex art. 9 Cost., asserendo che "se avesse saputo a posteriori che le indennità erogate sarebbero state oggetto di rimborso in quanto considerate indebite, vista la situazione del mercato, avrebbe a priori preso delle soluzioni alternative come rinunciare ai suoi collaboratori" (cfr. doc. I pag. 6). Il diritto alla protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost. consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti: 1. Si tratta di un'informazione senza riserve da parte dell'autorità; 2. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate; 3. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze; 4. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta; 5. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole; 6. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data; 7. l'interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della buona fede. (cfr. STF 8C_271/2022 dell'11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata). Esaminando, in particolare, la condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio occorre verificare che l'informazione sia stata causale per il comportamento dell'assicurato. Esiste un nesso causale tra l'informazione dell'autorità e l'agire dell'assicurato quando può essere ammesso che in assenza di tale informazione l'assicurato si sarebbe comportato diversamente (cfr. STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 5.3.1., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF C 344/00 del 6 settembre 2001 consid. 3.bb; STF 8C_804/2010 del 76 febbraio 2011 consid. 7.1.). Tale presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02 del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall'assicurazione contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare. L'assicurato, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell'annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, aveva rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l'attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l'eventuale versamento di altre indennità giornaliere

ai sensi dell'art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata. L'Alta Corte non ha, invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del 25 ottobre 2005. In quel caso l'assicurato aveva effettivamente ricevuto un'informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un'attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe perciò avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata. L'assicurato, dunque, non aveva subito alcun pregiudizio a seguito dell'errata informazione da parte dell'autorità. Al riguardo cfr. pure STF 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.4.). I p.ti A25 e A26 della Prassi LADI RCCI al riguardo enunciano: " (...) Sono considerate disposizioni in questo senso anche le omissioni. È indispensabile che l'informazione, o l'assenza di informazione, sia all'origine dell'omissione. Un simile rapporto di causalità è dato se si può ammettere che, senza l'informazione erronea da parte dell'autorità, l'assicurato avrebbe agito diversamente. Non bisogna imporre esigenze troppo severe riguardo al mezzo per dimostrare l'esistenza del rapporto di causalità tra l'informazione e la disposizione presa dall'amministrato o la sua omissione. Infatti, il semplice fatto che l'assicurato raccolga informazioni permette di presumere che, in caso di decisione negativa, egli avrebbe agito diversamente. Pertanto, si può ritenere che l'obbligo di dimostrare il rapporto di causalità sia adempiuto dal momento in cui il buon senso e l'esperienza sembrano convalidare il fatto che l'assicurato, se fosse stato informato correttamente, avrebbe adottato un altro comportamento. ð Giurisprudenza DTF 8C_662/2011 del 25.11.2011(Nessun diritto alla tutela della buona fede in caso di successiva modifica legislativa) A26 Pertanto, se un assicurato ha indebitamente riscosso delle prestazioni avendo agito (o avendo omesso di farlo) in base alle istruzioni fornitegli da un organo esecutivo della LADI, la cassa non potrà esigerne la restituzione." 2.12. Nel caso di specie il diritto alle indennità per lavoro ridotto non può essere riconosciuto in virtù del diritto costituzionale alla protezione della buona fede sancito dall'art. 9 Cost. Nel sistema dell'assicurazione contro la disoccupazione il datore di lavoro non può dedurre alcunché dalla concessione (senza riserve) delle prestazioni (cfr. STF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.5.). Inoltre al fine della tutela della buona fede devono essere comunque adempite tutte le specifiche condizioni (cfr. consid. 2.11.). In casu non risulta soddisfatto il presupposto secondo cui l'errata o la mancata informazione deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio (cfr. consid. 2.11.). Più precisamente non può essere ammesso, secondo la verosimiglianza preponderante (cfr., in relazione alla condizione secondo cui "l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole", STF 8C_325/2021 del 23 dicembre 2021 consid. 5.1. e 5.2.; DTF 133 V 14 consid. 9.2.; STFA C 85/06 consid. 3.3.), un nesso causale tra le decisioni di riconoscimento ed erogazione delle ILR e il mancato licenziamento dei dipendenti da parte della ricorrente. Infatti, come già evidenziato nella STCA 38.2022.14 dell'11 maggio 2022 consid. 2.17, e ribadito dalla Cassa nella risposta di causa (cfr. doc. III pag. 5), è poco verosimile che una ditta che si occupa di assistenza tecnica informatica prevalentemente per imbarcazioni, ma pure per abitazioni e di installazione di strumentazione di bordo come pure del relativo controllo volesse privarsi di due dei suoi tre collaboratori (cfr. consid. 1.1.) specialisti, che poi avrebbe dovuto riassumere. Del resto l'insorgente, indicando che

“avrebbe a priori preso delle soluzioni alternative come rinunciare ai suoi collaboratori” (cfr. doc. I pag. 6), ha unicamente manifestato la possibilità, tra altre eventualità, di licenziare. A quest’ultimo proposito giova rilevare che la società avrebbe in ogni caso dovuto rispettare i termini di disdetta (due mesi; cfr. doc. 651; 645; art. 335c CO). L’insolvenza del datore di lavoro consente peraltro soltanto al lavoratore la disdetta immediata (cfr. art. 337a CO). Secondo la giurisprudenza, inoltre, il fatto di avere utilizzato l’importo della prestazione ricevuta non costituisce un comportamento pregiudizievole che consenta la protezione della buona fede (cfr. STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.3.; STF 8C_341/2019 del 30 gennaio 2020 consid. 5.1.; DTF 142 V 259 consid. 3.2.2.).

2.13. A proposito dell’importo da restituire e della relativa correttezza questo Tribunale rileva che la Cassa ha chiesto all’insorgente di restituire della somma di fr. 43’241.05, corrispondenti alle indennità per lavoro ridotto percepite a torto da marzo 2020 a febbraio 2021 dedotto l’importo riconosciuto a _____, socio e direttore con firma individuale della RI 1, limitatamente al periodo marzo - maggio 2020 (cfr. doc. 183-197; consid. 1.6.). Ritenuto che la ricorrente non aveva diritto a ILR a favore dei dipendenti con attività lavorativa all’estero nel lasso di tempo da marzo 2020 a febbraio 2021, a ragione la Cassa ha richiesto la restituzione dell’integralità delle prestazioni erogate a loro favore di fr. 43’241.05. L’insorgente, del resto, non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma chiesta in restituzione.

2.14. Alla luce di tutto quanto esposto questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione impugnata del 28 ottobre 2022.

2.15. L’art. 61 lett. a LPGa, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGa. L’art. 61 lett. a LPGa enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGa secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, *Actualités du TF*, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGa du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.